

SENATO DELLA REPUBBLICA
XVIII LEGISLATURA

Doc. II
n. 10

PROPOSTA DI MODIFICAZIONE DEL REGOLAMENTO

d’iniziativa del senatore SANTANGELO

COMUNICATA ALLA PRESIDENZA L’8 LUGLIO 2021

Modifiche al Regolamento del Senato in coerenza con gli effetti
della legge costituzionale n. 1 del 2020

ONOREVOLI SENATORI. – La presente proposta di modifica del Regolamento muove i passi dalla storica riforma approvata con legge costituzionale 19 ottobre 2020, n. 1, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 261 del 21 ottobre 2020, che ha previsto la sostanziale riduzione del numero dei parlamentari da 630 a 400 per la Camera dei deputati e da 315 a 200 per il Senato della Repubblica.

Una modifica che, al netto del semplice disposto normativo, è destinata a produrre effetti sostanziali nel nostro Ordinamento.

Alla luce della complessità delle norme regolamentari interne, si è ritenuto opportuno intervenire con riferimento agli istituti precipuamente interessati dalla riduzione del numero dei parlamentari e introdurre taluni meccanismi di contenimento al fenomeno del cosiddetto « cambio di casacca ». Tale tendenza, legittima sotto il profilo costituzionale stante il divieto di mandato imperativo di cui all'articolo 67 della Costituzione, ha assunto negli anni una rilevanza sempre maggiore all'intero delle Aule parlamentari, arrivando finanche a condizionare stabilmente la tenuta dell'esecutivo. Il fenomeno risulta intimamente connesso con la disciplina del Gruppo misto, che trova fondamento all'interno dei regolamenti parlamentari.

Ai fini di uniformare il Regolamento al nuovo numero di 200 senatori, si sono previste delle modifiche meramente numeriche che costituiscono il risultato arrotondato di una mera proporzione matematica, ma con talune eccezioni, come nel caso dell'Ufficio di Presidenza del Senato, che si ritiene di mantenere numericamente inalterato per quanto attiene il numero dei Vice Presidenti e dei Questori, restando infatti immutati

gli oneri connessi al funzionamento del Senato stesso. Soggetto a riduzione, invece, sarebbe il numero dei Segretari (da 8 a 6). Altre eccezioni alla citata proporzione sono previste – a titolo esemplificativo – per quanto attiene al numero dei componenti della Giunta per il Regolamento e al numero totale dei componenti della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari (che si propone di ridurre in misura minore, da 23 a 19), alla luce della rilevanza delle funzioni da esse espletate e del carico di lavoro, destinato a restare immutato. Rimangono invece inalterate le ipotesi in cui è richiesto un requisito numerico variabile (ad esempio, un quinto o un decimo).

Al delineato obiettivo di fornire un contrappeso alla libertà per i parlamentari di cambiare Gruppo di appartenenza nel corso della legislatura deve intendersi riferita la proposta di modifica che interessa l'impianto definito dall'articolo 14, nonché l'introduzione di un nuovo articolo 15-*bis* nel Regolamento.

La prima modifica, in particolare, prevede, nel rispetto della libertà di mandato costituzionalmente garantita, che ciascun senatore non abbia più facoltà di scegliere il Gruppo di appartenenza, ma entri di diritto a far parte del Gruppo politico riferibile al partito con cui è stato eletto. Si consente la possibilità di creare Gruppi autonomi solo a inizio legislatura e purché corrispondenti a partiti o movimenti che si siano presentati alle ultime elezioni.

Si prevede che i senatori che non entrano di diritto a far parte di alcun Gruppo formano il « Gruppo dei non iscritti ». Tramite l'introduzione del comma 4 all'articolo 14, si prevede la possibilità di costituire compo-

nenti politiche autonome in seno al Gruppo dei non iscritti, formate da almeno tre senatori, per coloro che rappresentino un partito o movimento politico che si sia presentato alle ultime elezioni politiche conseguendo l'elezione di almeno un senatore.

Da ultimo, con l'intento di contenere il progressivo allargamento del Gruppo dei non iscritti, si prevedono specifici correttivi volti, al contempo, a disincentivarvi la permanenza. A tal fine, in particolare, oltre ad introdurre la modifica terminologica del Gruppo misto in Gruppo dei non iscritti, si interviene sul comma 2 dell'articolo 109 riducendo da 3 a 2 minuti il tempo per gli interventi in dissenso e, da ultimo, con una modifica all'articolo 109, comma 2-*bis*, si assegna alla Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari il compito di stabilire un termine aggiuntivo destinato agli eventuali interventi in dissenso degli appartenenti al Gruppo dei non iscritti.

Infine, tramite l'introduzione dell'articolo 15-*bis*, mutuato dal Regolamento della Camera dei deputati, si prevede la necessità che gli organi direttivi del Gruppo dei non iscritti rappresentino le componenti politiche

costituite in seno ad esso, e, in generale, la maggioranza del Gruppo stesso.

Un'ulteriore modifica che assume rilevanza decisiva nel futuro assetto regolamentare delineato dalla presente proposta di modifica riguarda la nuova divisione delle competenze delle Commissioni permanenti, di cui all'articolo 22. Nella formulazione definitiva si è ritenuto, laddove possibile, di accorpate le Commissioni secondo le materie che presentassero maggiori affinità, tenendo altresì conto dei carichi di lavoro.

In conclusione, sebbene limitata ai profili regolamentari maggiormente interessati dal taglio del numero dei parlamentari, la *ratio* della proposta di modifica risiede nell'intento di continuare il percorso di riforma avviato nella precedente legislatura, limitando il cambio di casacca nel rispetto dei principi costituzionali e definendo una nuova organizzazione del Gruppo misto più coerente e al passo con i tempi.

Tuttavia, si ritiene opportuno rilevare che l'avvertita esigenza di snellire e migliorare il procedimento legislativo non possa prescindere anche da opportune e ulteriori modifiche alle norme interne che regolano il funzionamento delle due Camere.

**PROPOSTA DI MODIFICAZIONE
DEL REGOLAMENTO**

Art. 1.

(Modifiche ai capi I e II)

1. All'articolo 2, comma 2, la parola: « sei » è sostituita dalla seguente: « cinque ».

2. All'articolo 5 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, la parola: « otto » è sostituita dalla seguente: « cinque »;

b) al comma 2, la parola: « quattro » è sostituita dalla seguente: « due ».

Art. 2.

(Modifiche al capo III)

1. All'articolo 9, il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. Il Vice Presidente che è stato eletto con il maggior numero di voti è incaricato di esercitare le funzioni del Presidente in caso di temporaneo impedimento. In caso di parità tra i due Vice Presidenti eletti con il maggior numero di voti l'incarico è attribuito al più anziano di età ».

2. All'articolo 13, comma 1-*bis*, dopo le parole: « I Vice Presidenti » sono inserite le seguenti: « , i Questori ».

Art. 3.

(Modifiche al capo IV)

1. L'articolo 14 è sostituito dal seguente:

« Art. 14. - *(Composizione dei Gruppi parlamentari)* -1. Tutti i Senatori debbono

appartenere ad un Gruppo parlamentare. I Senatori di diritto e a vita e i Senatori a vita, nell'autonomia della loro legittimazione, possono non entrare a far parte di alcun Gruppo.

2. Ogni Senatore entra di diritto a far parte del Gruppo corrispondente al partito o al movimento politico nelle cui liste è stato eletto, ove il Gruppo si sia costituito ai sensi del comma 3.

3. Ciascun Gruppo dev'essere composto da almeno sette Senatori e deve rappresentare un partito o movimento politico, anche risultante dall'aggregazione di più partiti o movimenti politici, che abbia presentato alle ultime elezioni del Senato propri candidati con lo stesso contrassegno, conseguendo l'elezione di Senatori. Ove più partiti o movimenti politici abbiano presentato alle elezioni congiuntamente liste di candidati con il medesimo contrassegno, con riferimento a tali liste, può essere costituito un solo Gruppo, che rappresenta complessivamente tutti i medesimi partiti o movimenti politici. Esclusivamente all'inizio della legislatura è ammessa la costituzione di Gruppi autonomi, composti da almeno sette Senatori, purché corrispondenti a singoli partiti o movimenti politici che si siano presentati alle elezioni uniti o collegati. I Senatori che non entrano di diritto a far parte di alcun gruppo, formano il Gruppo dei non iscritti.

4. I Senatori appartenenti al Gruppo dei non iscritti possono chiedere al Presidente del Senato di formare componenti politiche in seno ad esso, purché coloro che intendono aderirvi, in numero non inferiore a tre Senatori, rappresentino un partito o movimento politico, anche risultante dall'aggregazione di più partiti o movimenti politici, che abbia presentato alle ultime elezioni politiche propri candidati con lo stesso contrassegno, conseguendo l'elezione di almeno un membro del Parlamento.

5. I Senatori appartenenti alle minoranze linguistiche riconosciute dalla legge, eletti

nelle Regioni di insediamento di tali minoranze, e i Senatori eletti nelle Regioni di cui all'articolo 116, primo comma, della Costituzione, il cui statuto preveda la tutela di minoranze linguistiche, possono costituire un Gruppo composto da almeno tre iscritti.

6. Quando i componenti di un Gruppo regolarmente costituito si riducano nel corso della legislatura ad un numero inferiore a sette, il Gruppo è dichiarato sciolto e i Senatori che ne facevano parte, qualora entro tre giorni dalla dichiarazione di scioglimento non aderiscano ad altri Gruppi, entrano a far parte del Gruppo dei non iscritti, salvo quanto previsto dal comma 5 ».

2. All'articolo 15 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) le parole: « che hanno dichiarato di volerne far parte » sono sostituite dalle seguenti: « che entrano di diritto a farne parte »;

2) le parole: « Gruppo misto » sono sostituite dalle seguenti: « Gruppo dei non iscritti »;

b) al comma 3, le parole: « all'articolo 14, commi 4, penultimo periodo, e 5 » sono sostituite dalle seguenti: « all'articolo 14, comma 5 ».

3. Dopo l'articolo 15 è inserito il seguente:

« Art. 15-bis. - (*Disciplina del Gruppo dei non iscritti*) - 1. Gli organi del Gruppo dei non iscritti sono costituiti nei termini e con le modalità di cui all'articolo 15. La loro costituzione deve rispecchiare le diverse componenti politiche presenti nel medesimo Gruppo.

2. Gli organi del Gruppo dei non iscritti assumono le deliberazioni di loro competenza tenendo proporzionalmente conto della consistenza numerica delle componenti poli-

tiche in esso costituite. Qualora alcuna fra le componenti politiche costituite nel Gruppo ritenga che da una deliberazione, assunta in violazione del criterio predetto, risulti pregiudicato un proprio fondamentale diritto politico, può ricorrere al Presidente del Senato avverso tale deliberazione. Il Presidente del Senato decide, uditi, ove lo ritenga, il Presidente del Gruppo dei non iscritti e i rappresentanti delle altre componenti politiche in esso costituite; in alternativa, può sottoporre la questione al Consiglio di Presidenza ».

Art. 4.

(Modifiche al capo V)

1. All'articolo 18 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. Il Presidente, apprezzate le circostanze e udito il parere della Giunta, può integrare la composizione della Giunta stessa al fine di assicurarne una più adeguata rappresentatività »;

b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

« 2-bis. Alle riunioni della Giunta, convocata ai sensi dell'articolo 167, possono partecipare, senza diritto di voto, i Presidenti dei Gruppi che non abbiano propri componenti in seno alla Giunta stessa, o un loro delegato ».

2. All'articolo 19, comma 1, la parola: « ventitré » è sostituita dalla seguente: « diciannove ».

Art. 5.

(Modifiche al capo VI)

1. All'articolo 21, comma 1, la parola: « quattordici » è sostituita dalla seguente: « dieci ».

2. L'articolo 22 è sostituito dal seguente:

« Art. 22. – (*Commissioni permanenti – Competenze*) – 1. Le Commissioni permanenti hanno competenza sulle materie per ciascuna indicate:

- 1^a – Affari costituzionali e giustizia;
- 2^a – Affari esteri e difesa;
- 3^a – Economia;
- 4^a – Finanze e Politiche dell'Unione europea;
- 5^a – Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport;
- 6^a – Lavori pubblici, comunicazioni e innovazione tecnologica;
- 7^a – Lavoro pubblico e privato;
- 8^a – Attività produttive, agricoltura, industria, commercio, turismo;
- 9^a – Affari sociali, igiene e sanità;
- 10^a – Transizione ecologica e tutela del territorio.

2. Le Commissioni permanenti possono costituire al proprio interno appositi comitati tematici cui demandare l'istruttoria preliminare dei provvedimenti o determinate fasi dell'attività consultiva, conoscitiva e ispettiva, formati nel rispetto dei criteri di proporzionalità e rappresentatività di cui all'articolo 21, comma 3 ».

3. All'articolo 23, le parole: « Commissione Politiche dell'Unione europea », ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « Commissione Finanze e Politiche dell'Unione europea ».

4. All'articolo 34, comma 3, le parole: « 14^a Commissione » sono sostituite dalle seguenti: « 4^a Commissione ».

5. All'articolo 36, comma 2, le parole: « otto Senatori » sono sostituite dalle seguenti: « sei Senatori ».

6. All'articolo 39, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« *1-bis.* Ciascuna Commissione può istituire un Comitato per i pareri, composto da almeno un rappresentante per Gruppo. Qua-

lora un Gruppo ne faccia richiesta, il parere è rimesso alla Commissione plenaria ».

7. All'articolo 40 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: « 14^a Commissione » sono sostituite dalle seguenti: « 4^a Commissione »;

b) al comma 3, le parole: « 5^a Commissione » sono sostituite dalle seguenti: « 3^a Commissione »;

c) al comma 4, le parole: « Sono assegnati alla 2^a Commissione » sono sostituite dalle seguenti: « Sono assegnati altresì alla 1^a Commissione »;

d) al comma 5, le parole: « 5^a Commissione » sono sostituite dalle seguenti: « 3^a Commissione »;

e) al comma 6, le parole: « 14^a Commissione » sono sostituite dalle seguenti: « 4^a Commissione »;

f) al comma 10, le parole: « Commissioni permanenti 1^a, 5^a e 14^a » sono sostituite dalle seguenti: « Commissioni permanenti 1^a, 3^a e 4^a »;

g) al comma 11, le parole: « 5^a Commissione », ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « 3^a Commissione »;

h) al comma 12, le parole: « 5^a Commissione » sono sostituite dalle seguenti: « 3^a Commissione ».

8. All'articolo 41 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. Per la discussione e votazione dei disegni di legge da parte delle Commissioni in sede deliberante si osservano, in quanto applicabili, le norme sulla discussione e votazione in Assemblea, con esclusione delle limitazioni alla presentazione degli emendamenti di cui ai commi 3, 4 e 5 dell'articolo

100. Per le votazioni nominali ed a scrutinio segreto, che si svolgono con le modalità indicate nei commi 1 e 2 dell'articolo 116 e nel comma 6 dell'articolo 118, è richiesta rispettivamente la domanda di due e di tre Senatori. Le richieste che in Assemblea debbono essere avanzate da almeno cinque Senatori sono proposte in Commissione da almeno due Senatori o anche da uno, se a nome di un Gruppo parlamentare »;

b) il comma 5 è sostituito dal seguente:

« 5. Gli emendamenti implicanti maggiori spese o diminuzione di entrate, quelli che presentino aspetti rilevanti in materia costituzionale o che attengano all'organizzazione della pubblica Amministrazione, quelli che contengano disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative e quelli che contengano disposizioni nelle materie di cui all'articolo 40, comma 1, devono essere presentati prima dell'inizio della discussione e non possono essere votati se non siano stati preventivamente inviati per il parere, rispettivamente, alla 3^a, alla 1^a e alla 4^a Commissione permanente. Il termine per il parere è di otto giorni a decorrere dalla data dell'invio. Per i pareri di cui al presente comma si applicano le disposizioni dei commi 5 e 6 dell'articolo 40 ».

9. All'articolo 43, comma 3-*bis*, le parole: « 14^a Commissione » sono sostituite dalle seguenti: « 4^a Commissione ».

Art. 6.

(Modifiche al capo VII)

1. All'articolo 55, comma 7, la parola: « otto » è sostituita dalla seguente: « cinque ».

2. All'articolo 56 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, la parola: « otto » è sostituita dalla seguente: « cinque »;

b) al comma 4, la parola: « otto » è sostituita dalla seguente: « cinque ».

Art. 7.

(Modifiche ai capi X e XI)

1. All'articolo 76-bis, comma 3, le parole: « 5^a Commissione » sono sostituite dalle seguenti: « 3^a Commissione ».

2. All'articolo 78, comma 3, la parola: « dieci » è sostituita dalla seguente: « sette ».

3. All'articolo 81, comma 1, la parola: « venti » è sostituita dalla seguente: « dodici ».

Art. 8.

(Modifiche al capo XII)

1. All'articolo 99 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, la parola: « otto » è sostituita dalla seguente: « cinque »;

b) al comma 3, la parola: « otto » è sostituita dalla seguente: « cinque ».

2. All'articolo 100 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 5, la parola: « otto » è sostituita dalla seguente: « cinque »;

b) al comma 7, le parole: « 5^a Commissione » sono sostituite dalle seguenti: « 3^a Commissione »;

c) al comma 10, le parole: « 5^a Commissione » sono sostituite dalle seguenti: « 3^a Commissione ».

3. All'articolo 102-bis, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: « 5^a Commissione », ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « 3^a Commissione »;

b) al comma 1, la parola: « quindici » è sostituita dalla seguente: « dieci ».

4. All'articolo 105, comma 1, la parola: « otto » è sostituita dalla seguente: « cinque ».

Art. 9.

(Modifiche al capo XIII)

1. All'articolo 107, comma 2, la parola: « dodici » è sostituita dalla seguente: « sette ».

2. All'articolo 109 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, le parole: « tre minuti » sono sostituite dalle seguenti: « due minuti »;

b) il comma 2-*bis* è sostituito dal seguente:

« 2-*bis*. In tutti i casi di discussione limitata e di annunci o dichiarazioni di voto per i quali è previsto un solo intervento per Gruppo, tale limite si applica anche al Gruppo dei non iscritti. La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari attribuisce al Gruppo dei non iscritti un termine aggiuntivo destinato agli interventi dei Senatori che intendano dissociarsi dalle posizioni espresse dal Gruppo ».

3. All'articolo 113, il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. Salve le votazioni riguardanti persone, l'Assemblea vota normalmente peralzata di mano, a meno che sia richiesta la votazione nominale e, per i casi consentiti dai commi 4 e 7, quella a scrutinio segreto. La votazione nominale può essere richiesta, anche oralmente, da dieci Senatori o da uno o più Presidenti di Gruppi che, separatamente o congiuntamente, risultino di almeno pari consistenza numerica. La richiesta effet-

tuata ad inizio seduta ha effetto per tutte le votazioni, ad eccezione di quelle previste dall'articolo 114. La votazione a scrutinio segreto può essere richiesta da dodici Senatori o da uno o più Presidenti di Gruppi che, separatamente o congiuntamente, risultino di almeno pari consistenza numerica. Prima dello svolgimento della votazione, il Presidente verifica il numero dei Senatori richiedenti lo scrutinio segreto. I Senatori richiedenti sono considerati presenti, agli effetti del numero legale, ancorché non partecipino alla votazione ».

4. All'articolo 116, comma 1, la parola: « quindici » è sostituita dalla seguente: « dieci ».

Art. 10.

(Modifiche ai capi XV e XVI)

1. All'articolo 125, le parole: « 5^a Commissione » sono sostituite dalle seguenti: « 3^a Commissione ».

2. All'articolo 125-*bis*, le parole: « 5^a Commissione », ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « 3^a Commissione ».

3. All'articolo 126, le parole: « 5^a Commissione », ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « 3^a Commissione ».

4. All'articolo 126-*bis*, le parole: « 5^a Commissione », ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « 3^a Commissione ».

5. All'articolo 127 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: « 5^a Commissione », ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « 3^a Commissione »;

b) al comma 2, la parola: « otto » è sostituita dalla seguente: « cinque ».

6. All'articolo 128, le parole: « 5^a Commissione », ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « 3^a Commissione ».

7. All'articolo 129, comma 2, le parole: « 5^a Commissione » sono sostituite dalle seguenti: « 3^a Commissione ».

8. All'articolo 130, le parole: « 5^a Commissione », ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « 3^a Commissione ».

9. All'articolo 131, le parole: « 5^a Commissione », ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « 3^a Commissione ».

10. All'articolo 135-*bis*, comma 7, la parola: « venti » è sostituita dalla seguente: « dodici ».

11. All'articolo 135-*ter*, comma 2, la parola: « venti » è sostituita dalla seguente: « dodici ».

Art. 11.

(Modifiche al capo XVIII)

1. All'articolo 142 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. Su domanda del Governo o di cinque Senatori, la 4^a Commissione permanente può disporre che, in relazione a proposte della Commissione europea, pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea, e in previsione dell'inserimento delle proposte stesse o di determinate materie all'ordine del giorno del Consiglio, o in ordine ad affari attinenti agli accordi sull'Unione o alle attività di questa e dei suoi organi, si svolga un dibattito con l'intervento del Ministro competente »;

b) al comma 2, le parole: « Commissione Politiche dell'Unione europea » sono sostituite dalle seguenti: « Commissione Finanze e Politiche dell'Unione europea »;

c) al comma 3, le parole: « 3^a Commissione » e « 14^a Commissione » sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: « 2^a Commissione » e « 4^a Commissione ».

2. Agli articoli 143 e 144, le parole: « 14^a Commissione » e « 3^a Commissione », ovunque ricorrono, sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: « 4^a Commissione » e « 2^a Commissione » .

3. Agli articoli 144-*bis* e 144-*ter*, le parole: « 14^a Commissione », ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « 4^a Commissione ».

Art. 12.

(Modifiche al capo XIX)

1. All'articolo 156-*bis*, comma 2, la parola: « sei » è sostituita dalla seguente: « nove ».

2. All'articolo 157 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, la parola: « otto » è sostituita dalla seguente: « cinque »;

b) al comma 3, la parola: « sei » è sostituita dalla seguente: « nove ».

3. All'articolo 161, comma 3-*quater*, le parole: « 5^a Commissione » sono sostituite dalle seguenti: « 3^a Commissione ».

Art. 13.

(Modifiche ai capi XXII e XXIV)

1. All'articolo 165 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: « 5^a Commissione » sono sostituite dalle seguenti: « 3^a Commissione »;

b) al comma 2, la parola: « venti » è sostituita dalla seguente: « dodici ».

2. All'articolo 167, comma 6, la parola: « otto » è sostituita dalla seguente: « cinque ».

Art. 14.

(Entrata in vigore)

1. Le modificazioni al Regolamento di cui agli articoli da 1 a 13 sono pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entrano in vigore a decorrere dalla XIX legislatura.